

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE , AGEVOLAZIONI E SCADENZE DELLA TARI (Tassa sui rifiuti) ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell'art.1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale(IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto che:

- Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,;
- ai sensi dell'art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2015 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

Richiamato l'art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

Visto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

Considerato inoltre:

- che l'art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art.5, del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);
- che il Comune di Villacidro non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione;
- che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
- che per l'anno 2015, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 1.411.194,93 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. n. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- che nell'annualità 2014 si è proceduto al recupero di superfici tassabili, determinando uno scostamento tra il piano economico finanziario e la lista di carico 2014 pari a € 239.199,35 ; tale maggior importo ha contribuito all'abbattimento dei costi complessivi per l'anno 2015 ;
- che a parziale copertura dei costi previsti per l'anno 2015 è stato detratto l'importo di euro 307.500,00 derivanti dal ristoro ambientale, e € 136.625,86 derivante dall'applicazione del meccanismo penalità/premialità con riferimento agli anni 2010-2013 ;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a euro 959.424,75, pari al 67,99% del totale dei costi;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a euro 451.770,18, pari al 32,01 % del totale;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui riassunte:
 1. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: **Ka** – coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato- tabella 1.a);
 2. Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: **Kb** – coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 del metodo normalizzato);
 3. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: **Kc** – coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a del metodo normalizzato);
 4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: **Kd** – coefficiente di produzione Kg/mq anno (tabella 4.a);

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2014, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più)
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente

N componenti il nucleo familiare	Kb minimo	Kb medio	Kb massimo	Kb scelto
1	0,6	0,8	1	0,53
2	1,4	1,6	1,8	1,08
3	1,8	2	2,3	1,62
4	2,2	2,6	3	2,26
5	2,9	3,2	3,6	2,73
6 o più	3,4	3,7	4,1	3,30

al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche ;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2014, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Considerato che per le utenze non domestiche, nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi di produzione, fatta eccezione per la categoria 12 (coefficienti massimi) e per le categorie 17 -18 -19 -22- 23 -24-25-26-27-28-29 per la quale si è proceduto alla riduzione del 50% dei coefficienti minimi, al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie categorie;

Dato atto che al termine dell'esercizio finanziario 2015 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

Vista l'allegata relazione al piano finanziario 2015 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A),

Visto l'allegato piano economico finanziario che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B),

Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2015 sono riassunti nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C),

Viste le tariffe da applicare per l'anno 2015, così come meglio riassunte negli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato D),

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/07/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale),

Visto l'art 47 del Regolamento IUC che recita :

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto.

Considerato che il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47 del regolamento succitato, stanziando la somma di € 60.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito elencato:

- Utenze domestiche: agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 per utenti con nuovo reddito ISEE 2014 non superiore a € 8.000,00, in regola con il pagamento tari 2014, sino a concorrenza dell'importo di € 47.000,00
- Utenze non domestiche: agevolazione per le utenze con una tariffa complessiva superiore a € 3,00/mq , in regola con il pagamento tari 2014, e precisamente:
 - a) Categoria 22 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015
 - b) Categoria 23 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015
 - c) Categoria 24 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015
 - d) Categoria 27 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015 sino a concorrenza dell'importo di € 13.000,00

Visto l'art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2015, avvenga in numero 5 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:

Rata n.	scadenza	importo % rata
1	dal 1° al 16 novembre 2015	5
2	dal 1° al 16 gennaio 2016	25
3	dal 1° al 16 febbraio 2016	25
4	dal 1° al 16 marzo 2016	25
5	dal 1° al 16 aprile 2016	20

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato nella gazzetta ufficiale Serie generale n.301 del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015 ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** l'allegata Relazione e il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2015 (allegati A-B);
- 3) **di stabilire**, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe per l'anno 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a, del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento, come dall'allegato C ;
- 4) **di approvare** le Tariffe relative alla TARI per l'anno 2015, come risultanti dall'allegato prospetto D;
- 5) **di dare atto** che al termine dell'esercizio finanziario 2015 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;
- 6) **di dare atto** che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del DLgs n 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale del medio campidano.
- 7) **di stabilire** che il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 47 del regolamento IUC , stanziando la somma di € 60.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito elencato:
 - Utenze domestiche: agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015 per utenti con nuovo reddito ISEE 2014 non superiore a € 8.000,00, in regola con il pagamento tari 2014, sino a concorrenza dell'importo di € 47.000,00
 - Utenze non domestiche: agevolazione per le utenze con una tariffa complessiva superiore a € 3,00/mq, in regola con il pagamento tari 2014, e precisamente:
 - a) Categoria 22 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015
 - b) Categoria 23 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015
 - c) Categoria 24 agevolazione pari al 20% del carico Tari anno 2015
 - d) Categoria 27 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015 sino a concorrenza dell'importo di € 13.000,00
- 8) **di approvare** gli allegati modelli per la richiesta dell'agevolazione (allegati E-F)

9) **di stabilire** che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2015, avvenga in numero 5 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:

Rata n.	scadenza	importo % rata
1	dal 1° al 16 novembre 2015	5
2	dal 1° al 16 gennaio 2016	25
3	dal 1° al 16 febbraio 2016	25
4	dal 1° al 16 marzo 2016	25
5	dal 1° al 16 aprile 2016	20

10) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

11) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.